

Indagine psicosociale : rapporti con procedimento , motivazione del giudice .

Elisa Ceccarelli

20 febbraio 2014

Quando intervengono su incarico di un giudice, i servizi hanno difficoltà a muoversi autonomamente per le finalità che sono loro proprie (di comprensione e aiuto in situazioni familiari difficili) poichè sono condizionati dalle richieste di fornire valutazioni su cui si possano basare le decisioni giudiziarie. .

Le difficoltà di coordinamento tra l'attività dei servizi e dei giudici ci sono sempre state, ma sembrano aumentate dopo che la riforma del 2007 ha reso più complessi i procedimenti avanti al TM introducendo nuove figure (i difensori dei genitori e, nei casi in cui essi siano in conflitto di interessi con il figlio, il curatore/difensore del minore) e riportando all'interno del processo le valutazioni che un volta venivano acquisite direttamente ed informalmente dal giudice che basava i propri provvedimenti prevalentemente sulle relazioni dei servizi psicosociali.

Il giudice, vincolato a maggiori regole processuali, fa ora maggiormente ricorso all'assistenza dei consulenti tecnici la cui attività si svolge in contraddittorio e con piena garanzia di difesa assicurata dagli avvocati e dai consulenti di parte.

Non essendo più gli esclusivi interlocutori del giudice, i servizi si trovano in una nuova situazione in cui devono rapportarsi agli altri soggetti che intervengono nel processo.

Ciò da un lato può comportare una maggiore fatica ma dall'altro dovrebbe rendere il ruolo dei servizi più autonomo, meno incisivo sulle decisioni giudiziarie e nel contempo più rispettoso della funzione di aiuto e sostegno propria degli interventi psico sociali che non dovrebbero avere finalità di giudizio ma di comprensione e di presa in carico di situazioni multiproblematiche.

Il condizionale è d'obbligo poichè non sembrano ancora acquisite le modalità necessarie per raggiungere pienamente tale scopo e che vanno individuate in una forte consapevolezza dei confini del proprio compito, sia da parte dei giudici che dei servizi. I giudici dovrebbero astenersi dal chiedere, e i servizi dovrebbero astenersi dal fornire, valutazioni che precostituiscono la decisione e che rendano il settore psicosociale sostanzialmente responsabile delle scelte operate in ambito giudiziario.

Una corretta lettura delle modifiche intervenute dal 2007 dovrebbe rendere ormai superata quella sorta di "delega" della decisione da parte del giudice ai servizi che in passato avveniva ed era criticata come derivante da un sistema processuale in cui le garanzie difensive erano molto attenuate.

Dovrebbe ora essere evitato il rischio che una analoga "delega" venisse data dal giudice al consulente d'ufficio il cui ruolo nell'ambito processuale è quello di fornire elementi di conoscenza tecnica e di giudizio, non di suggerire soluzioni al giudice.

Con il nuovo procedimento minorile i servizi potrebbero dunque essere alleggeriti dal ruolo di "consulenti" del giudice e potrebbero svolgere una funzione conoscitiva delle dinamiche familiari e valutativa non delle responsabilità dei genitori quanto della loro capacità di coltivare con i figli una relazione che risponda in misura sufficiente alle loro esigenze di crescita.

Queste considerazioni valgono in generale per ogni procedimento civile minorile, ma in modo particolare per le controversie sull'affidamento dei figli dove non si discute normalmente di incapacità genitoriale e di limitazione della potestà, se non quando emerge una agguerrita ed

irriducibile conflittualità tra i genitori gravemente dannosa per i figli; in casi che, per quanto qualitativamente difficili e a volte insolubili, sono però quantitativamente contenuti.

Tutte le procedure separative con figli minorenni sono ormai di competenza del TO mentre al TM rimane la competenza per i casi più gravi dove si prospetta la decadenza dei genitori (competenza però da alcuni contestata quando sia pendente procedura separativa) o addirittura l'adottabilità

Alle richieste di indagini psicosociali da parte dell'autorità giudiziaria i servizi dovrebbero rispondere dando elementi di conoscenza relativi all'atteggiamento dei genitori e dei figli, alla consistenza del loro reciproco legame, alla qualità delle dinamiche familiari. Tutti questi elementi dovrebbero essere acquisiti con un'indagine ad ampio spettro che abbia al centro il bambino-ragazzo e che sia in grado di trasferire nell'ambito processuale un quadro della situazione dal quale nel procedimento si possa partire per assumere decisioni conformi ai bisogni delle persone coinvolte, innanzi tutto del soggetto minorenne.

Conoscere bene come è il minore, in quali relazioni è immerso, non solo nella famiglia nucleare, ma in quella allargata, nella scuola, nell'ambiente sociale, costituisce presupposto necessario per una decisione appropriata e prima ancora per un ascolto del minore stesso anche nell'ambito del processo, ascolto ormai ineludibile (quando ve ne sono le condizioni di età e di capacità di comunicazione) dopo le disposizioni delle nostre leggi che hanno recepito i principi delle Convenzioni internazionali sul diritto dei minori di essere informati e di esprimersi sulle questioni che li riguardano.

La capacità di comprendere e valutare le molteplici relazioni in cui il figlio minorenne è immerso, costituisce parte integrante della professionalità degli operatori psicosociali i quali sono chiamati a formulare una diagnosi e una prognosi su situazioni familiari, considerando le risorse possibili e formulando un progetto a cui i genitori possano essere chiamati a collaborare.

Per svolgere un lavoro produttivo, sia per la conoscenza della situazione, sia per la presa in carico successiva, è necessario che gli operatori mantengano una posizione neutrale rispetto ai due genitori, astenendosi dal "prendere parte" per l'uno o per l'altro, ed invece assumendo (e aiutandoli ad assumere) il minore ed il suo interesse come punto di riferimento fondamentale in ogni questione.

La comunicazione tra i difensori e i servizi potrebbe essere utile ad entrambi se si superassero posizioni reciproche che finora l'hanno resa difficile a causa di atteggiamenti simmetrici, reattivi, difensivi spesso assunti sia da una parte che dall'altra .

A tal fine i difensori dovrebbero imparare a distinguere l'ambito del processo da quello in cui avviene l'intervento dei servizi che hanno il compito di capire quali siano i limiti e i bisogni delle persone, in particolare di quelle minorenni, e quali le possibili risorse per lo sviluppo di una loro vita "buona".

A loro volta i servizi dovrebbero prendere atto che i difensori sono ormai necessari anche davanti al tribunale per i minorenni e che la funzione difensiva, così come quella che fonda gli interventi di solidarietà sociale, sono entrambe ugualmente nobili e riconosciute dalla stessa Costituzione.

Al di là quindi delle difficoltà di relazione che possono derivare da atteggiamenti personali, il reciproco rispetto dovuto ad entrambe le funzioni e la constatazione dell'utilità di una comunicazione tra chi le esercita in concreto, dovrebbero indurre a superare le difficoltà di comprensione che ha storicamente caratterizzato le relazioni tra operatori psicosociali e difensori.

In questa presa d'atto gli operatori dovrebbero essere sostenuti dagli Enti a cui fanno capo che, in quanto gestori di un servizio pubblico alle persone e alle famiglie, dovrebbero promuovere e favorire nei loro operatori la consapevolezza della funzione sociale svolta e la conseguente capacità di instaurare un rapporto libero con chi rappresenta le posizioni difensive delle diverse persone coinvolte.

La presenza necessaria dei difensori nei procedimenti minorili dovrebbe (e di fatto ciò è già avvenuto almeno nelle sedi più grandi) favorire una specializzazione degli avvocati dei minori e di famiglia che li renda attenti prevalentemente alle ragioni del figlio minorenne dei loro difesi, nella consapevolezza che il suo interesse è quello che deve stare più a cuore ai genitori che essi difendono.

Nelle controversie familiari non è utile a nessuno coltivare la perversa illusione di poter “vincere” l'uno sull'altro a costo di danneggiare il proprio figlio. I difensori dovrebbero essere capaci di mediazione in senso lato, di parlare e comprendere un linguaggio non molto diverso da quello dei servizi, collaborando a sedare conflitti inutili e dannosi, favorendo da posizioni difensive la presa di coscienza dei propri clienti che la pacificazione delle relazioni familiari è nell'interesse del figlio ma anche, in definitiva, nel loro stesso interesse.

Nel rapporto con i difensori la funzione dei servizi dovrebbe essere più facile, una volta depurata da compiti inquisitori e valutativi che, nell'attuale sistema processuale, hanno la loro giusta collocazione nell'ambito di consulenze di ufficio che possono trovare nel contatto con i servizi utili elementi di conoscenza sulle situazioni che gli stessi servizi conoscono e seguono.

Il problema cruciale di tutte le procedure minorili e in particolare di adottabilità, è sempre stato quello della partecipazione dei genitori e dei loro difensori all'attività dei servizi psico sociali incaricati dal tribunale di valutare le condizioni di vita del minore e insieme di porre in essere programmi di controllo e sostegno per cercare di renderle più accettabili.

Nell'ambito della procedura di adottabilità le norme processuali entrate in vigore nel 2007, prevedono che i genitori o parenti, assistiti dai loro difensori, hanno diritto di partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, di presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice (art.10 legge n.149/01).

La questione è stata affrontata da una recente pronuncia della Cassazione che stabilisce criteri entro cui è possibile distinguere la rilevanza ai fini probatori del materiale che concorre a formare il fascicolo processuale, dell'attività che lo produce, dei tempi e modi del contraddittorio.

Tale pronuncia precisa che i genitori (o gli altri parenti) con i loro difensori hanno diritto di partecipare agli accertamenti disposti dal tribunale per valutare se sussiste lo stato di abbandono, cioè a quell'attività informativa che concorre a costruire i fondamenti della decisione a cui gli adulti sono direttamente interessati. Di diversa natura, non probatoria, è l'attività che rientra nella competenza specifica dei servizi e che essi svolgono per eseguire i provvedimenti provvisori e urgenti che il tribunale può assumere nel corso della procedura nell'interesse del minore e per intervenire nell'andamento della situazione conseguente. Si tratta di valutazioni e decisioni relative alla vita del bambino in una struttura o in affidamento familiare, che si sviluppano con incontri e colloqui con coloro che si occupano direttamente di lui. Ad essa è assimilabile l'attività volta a realizzare un eventuale progetto di recupero dei genitori (o parenti) a contenuto sociale e

terapeutico. La Cassazione riconosce che questa attività degli operatori dei servizi, che forma oggetto di relazioni informative periodiche al giudice, ha natura amministrativa e “non può che svolgersi in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari che la riguardano”, sicchè rispetto al suo svolgersi il contraddittorio delle parti e dei loro difensori incontra dei limiti ¹

Da tale affermazione si ricava che negli interventi degli operatori non ci può essere ingerenza da parte dei soggetti del contraddittorio i quali hanno solo diritto di esaminare e contestare il risultato di tale attività contenuto nelle relazioni che entrano a far parte degli atti processuali a disposizione dei difensori nei limiti consentiti. Come ha giustamente osservato un commentatore, l'attività svolta dai servizi socio sanitari su incarico dal tribunale non costituisce un vero e proprio segmento processuale nel quale il contraddittorio si esplica come se le parti fossero davanti al giudice. L'operato dei servizi mantiene la sua autonomia tecnico-amministrativa con la possibilità di escludere i difensori dai colloqui con i genitori o con gli affidatari del minore. Il contraddittorio può essere recuperato in sede processuale tramite la successiva audizione degli operatori che consente alle parti di esercitare il diritto di difesa contestando le conclusioni dei servizi e facendo emergere le eventuali inadeguatezze dell'attività svolta. In presenza di dubbi il giudice può sempre avvalersi di una CTU in cui il contraddittorio è pienamente garantito” ²

¹ Cfr. Cass. 26/3/2010 n. 7282 in Famiglia e Diritto n. 3/2011, pag. 268 segg. con nota di L. Querzola

² Cfr. F. Micela, “Interesse del minore e principio del contraddittorio”, in Minori giustizia, n. 3/2011, pag. 148